



COMUNE DI ALBISSOLA MARINA **(Provincia di Savona)**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

***(approvato con delibera del Consiglio Comunale nr. 7 in data 01/02/2002 e
successive modificazioni di cui atti: C.C. n. 58 del 30/11/2005
e C.C. nr. 43 del 30/07/2014)***

INDICE

CAPO I.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1.....	4
<i>Oggetto</i>	4
Art. 2.....	4
<i>Pubblicità del Regolamento</i>	4
Art. 3.....	4
<i>Provvedimenti concessori</i>	4
Art. 4.....	4
<i>Responsabilità dell'Ente</i>	4
CAPO II.....	5
AMBITO DI APPLICAZIONE.....	5
Art. 5.....	5
<i>Ambito di applicazione</i>	5
Art. 6.....	5
<i>Settori di intervento</i>	5
Art. 7.....	5
<i>Assistenza e sicurezza sociale</i>	5
Art. 8.....	6
<i>Attività culturali ed educative</i>	6
Art. 9.....	7
<i>Attività sportive e ricreative del tempo libero</i>	7
Art. 10.....	7
<i>Attività umanitarie</i>	7
Art. 11.....	8
<i>Sviluppo delle attività economiche e turistiche</i>	8
Art. 12.....	8
<i>Tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche</i>	8
Art. 13.....	8
<i>Interventi straordinari</i>	8
CAPO III.....	9
SOGGETTI AMMESSI	9
Art. 14.....	9
<i>Beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici</i>	9
CAPO IV	9
CRITERI DI EROGAZIONE.....	9
Art. 15.....	9
<i>Condizioni generali di concessione</i>	9
Art. 16.....	10
<i>Concessione benefici a persone fisiche in stato di bisogno</i>	10
CAPO V	10
PROCEDURE.....	10
Art. 17.....	10
<i>Modalità di presentazione delle domande</i>	10
Art. 18.....	11
<i>Esame delle domande ed istruttoria delle pratiche</i>	11

Art. 19.....	12
<i>Adempimenti del Consiglio e della Giunta</i>	12
Art. 20.....	13
<i>Erogazione dei benefici</i>	13
CAPO VI.....	13
VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI DALLE EROGAZIONI IN DENARO	13
Art. 21.....	13
<i>Concessione beni patrimoniali</i>	13
Art. 22.....	14
<i>Esenzioni e riduzioni di oneri e tariffe</i>	14
CAPO VII.....	14
PATROCINIO	14
Art. 23.....	14
<i>Concessione patrocinio</i>	14
CAPO VIII.....	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
Art. 24.....	15
<i>Pubblicizzazione delle erogazioni</i>	15
Art. 25.....	15
<i>Premi di rappresentanza</i>	15
Art. 26.....	16
<i>Entrata in vigore</i>	16
<i>(ALLEGATO "A" al Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici)</i>	17
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E ALTRI ORGANISMI RICONOSCIUTI.	17
<i>(ALLEGATO "B" al Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici)</i>	18
ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, MOSTRE, SPETTACOLI, CONVEGNI ED INIZIATIVE OCCASIONALI.....	18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'emanazione di provvedimenti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici ad enti pubblici, associazioni, organizzazioni di volontariato e soggetti privati in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n° 241, nonché dall'art. 31 dello Statuto Comunale, al fine di assicurare la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali per le quali sono impiegate le risorse pubbliche.

Art. 2 Pubblicità del Regolamento

1. La Giunta comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3 Provvedimenti concessori

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette, deve risultare dai singoli provvedimenti con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art. 4 Responsabilità dell'Ente

1. Il Comune rimane estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, enti pubblici o privati, associazioni o comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

2. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati

dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

CAPO II

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5

Ambito di applicazione

1. I contributi ad enti, associazioni o altri organismi privati sono concessi per lo svolgimento di attività istituzionalmente previste dagli statuti o per singole iniziative, occasionali e/o di carattere straordinario, rientranti nei settori di intervento previsti nel presente regolamento.
2. L'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone in stato di bisogno avviene nel rispetto delle specifiche norme di legge e con le modalità previste dagli appositi regolamenti regionali e comunali.

Art. 6

Settori di intervento

1. I settori per i quali l'Amministrazione comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Assistenza e sicurezza sociale;
 - b) Attività culturali ed educative.
 - c) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - d) Attività umanitarie a tutela dei valori della pace, della democrazia e dei diritti civili ed umani dei cittadini;
 - e) Sviluppo dell'attività economica e turistica,
 - f) Tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche.
2. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali e le compartecipazioni alle spese, comunque denominati, che l'Amministrazione assume per i servizi dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti essendo gli stessi regolati da apposite convenzioni.

Art. 7

Assistenza e sicurezza sociale

I. Gli interventi di assistenza e sicurezza sociale del Comune, erogati anche tramite il Distretto Sociale, sono principalmente finalizzati:

- a) alla protezione e tutela dell'infanzia;
- b) alla protezione e tutela dei minori e dei giovani in età evolutiva;
- c) all'assistenza, protezione e tutela degli anziani;
- d) all'assistenza, sostegno e tutela dei cittadini inabili;
- e) alla promozione dell'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti handicappati;
- f) alla prevenzione ed al recupero delle tossicodipendenze;
- g) alla prestazione di forme di assistenza a persone e famiglie che si trovano momentaneamente in particolari condizioni di disagio economico e sociale, finalizzando gli interventi alla normalizzazione delle situazioni eccezionali affrontate ed al reinserimento sociale e produttivo delle persone assistite.

2. Per conseguire tali finalità il Comune provvede:

- a) all'attivazione delle istituzioni comunali che saranno previste dallo statuto, preposte a realizzare gli obiettivi individuati dal precedente comma;
- b) al sostegno, valorizzazione e sviluppo delle altre istituzioni pubbliche e private che, senza fine di lucro, abbiano per scopo ed operino concretamente per realizzare gli interventi di cui al precedente comma;
- c) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine e concretamente operino per realizzare gli interventi di cui sopra;
- d) ad interventi diretti nei casi previsti dall'apposito Regolamento Comunale, adottato ai sensi della normativa vigente in materia, relativo alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno.

Art. 8

Attività culturali ed educative

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, sono finalizzati principalmente:

- a) a favore dei soggetti che svolgono abitualmente, senza scopo di lucro, attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio comunale;
- b) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione e tutela delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, dei musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle comunità;
- c) a favore di soggetti che organizzano nel territorio comunale, senza scopo di lucro, manifestazioni, spettacoli, convegni, mostre, esposizioni, aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche ed educative di rilevante interesse per la comunità e volte alla sua valorizzazione.

2. La concessione dei contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.

Art. 9

Attività sportive e ricreative del tempo libero

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico non agonistico per la formazione educativa e sportiva dei giovani.

2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero senza scopo di lucro.

3. Il Comune può concedere contributi una-tantum alle società ed associazioni, di cui ai comma 1 e 2, per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.

4. L'utilizzo a condizioni agevolate dell'uso continuativo ed esclusivo di impianti ed attrezzature a società sportive legalmente costituite, è regolata mediante apposita convenzione stipulata a termini di legge con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture, le condizioni e modalità per l'utilizzo delle strutture da parte di altre associazioni ed inoltre precisare l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.

5. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la competente Commissione Provinciale di Vigilanza per i locali pubblici avrà concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Art. 10

Attività umanitarie.

1. Gli interventi a favore delle attività umanitarie, di aiuto e di solidarietà sono principalmente finalizzati:

a) ad incentivare l'attività e le iniziative dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio che, senza fini di lucro ed in correlazione alle loro finalità statutarie, perseguono scopi solidaristici, umanitari e di cooperazione sociale diretta al miglioramento delle condizioni di emarginazione o di disagio socio-economico di particolari categorie di cittadini.

b) a sostenere specifiche iniziative, promosse da soggetti pubblici o associazioni private riconosciute, che abbiano finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità colpite da calamità naturali o da altri eventi eccezionali.

Art. 11
Sviluppo delle attività economiche e turistiche

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici e turistici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
- a) al concorso per l'organizzazione di mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di manifestazioni ed iniziative volte alla promozione ed allo sviluppo del turismo mediante la pubblicizzazione dei prodotti locali, delle caratteristiche ambientali, storiche, tradizionali nonché del patrimonio artistico del paese.
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del territorio che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio comunale;
 - d) a contributi annuali a favore delle Associazioni e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio comunale.
2. Gli interventi finanziari del Comune di cui al presente articolo non possono essere concessi a favore di una singola persona fisica, ancorchè svolgente attività di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della comunità.

Art. 12
Tutela della natura, delle specie viventi e delle risorse ambientali e paesaggistiche.

- I. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela delle risorse naturali ed ambientali esistenti nel territorio comunale, sono principalmente finalizzati:
- a) al sostegno dell'attività di associazioni, comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la salvaguardia e valorizzazione della natura e dell'ambiente nonché per la protezione degli animali nell'ambito delle norme vigenti;
 - b) alle attività di educazione ambientale ed alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre, esposizioni ed altre iniziative finalizzate alla valorizzazione dei beni ambientali, alla rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione ed alla informazione sulle azioni utili per la loro protezione.
 - d) agli organismi, senza scopo di lucro, che svolgono attività di protezione civile e di pronto intervento in casi di disastri naturali ed incidenti.

Art. 13
Interventi straordinari

I. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.

2. Per dette iniziative e manifestazioni si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione, le norme previste nel successivo art. 15.

CAPO III

SOGGETTI AMMESSI

Art. 14

Beneficiari dei contributi e dei vantaggi economici

1. La concessione delle erogazioni e dei vantaggi economici può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

- a) cittadini residenti nel territorio comunale, e di coloro che con essi abbiano un rapporto riconosciuto di lavoro o di studio, che svolgono attività, senza scopo di lucro, per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) enti pubblici, associazioni, fondazioni, istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano la loro attività, senza scopo di lucro, in favore della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 6;
- c) associazioni e comitati che effettuano iniziative e svolgono attività senza scopo di lucro, debitamente documentate, a vantaggio della popolazione o che perseguono le finalità di cui all'art. 6; la costituzione di detti organismi deve risultare da un atto ufficiale approvato e registrato almeno sei mesi prima della data di richiesta dell'intervento.

CAPO IV

CRITERI DI EROGAZIONE

Art. 15

Condizioni generali di concessione

1. E' fatto divieto di concedere erogazioni o riconoscere vantaggi economici sotto qualsiasi forma se non hanno ad oggetto attività ed iniziative espressamente contemplate dalla legge o dal presente regolamento.

2. Sono esclusi dal presente regolamento le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione di beni e servizi oggetto di apposita disciplina di legge [ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D.Lgs. 267/2000] o di specifici regolamenti.

3. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

4. Nel caso in cui il rendiconto delle spese effettive, risultasse sensibilmente inferiore alla previsione, il contributo previsto sarà ridotto in proporzione alla diminuzione della spesa.

5. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni (o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto) con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.

6. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti del soggetto organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

7. L'intervento del Comune non può essere richiesto nè concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art. 14, richiedono e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli enti di cui al medesimo articolo.

Art. 16

Concessione benefici a persone fisiche in stato di bisogno

1. Per quanto concerne la concessione di benefici economici a persone fisiche in stato di bisogno, si richiama integralmente quanto previsto nel regolamento comunale, adottato dal Consiglio Comunale ai sensi di legge, avente ad oggetto "Concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone in stato di bisogno.- Attività distrettuali ed extra distrettuali" fatta salva la concessione di benefici economici previsti da opposte disposizioni dello Stato e della Regione.

2. In particolare, per quanto riguarda la valutazione delle situazione economiche dei soggetti che richiedono prestazione sociali agevolate, si richiama il D.L.vo 31.03.1998, n. 109, e successive modifiche, nonché il relativo regolamento di attuazione (DPCM 221/1999 e successive modifiche).

CAPO V

PROCEDURE

Art. 17

Modalità di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle richieste di sovvenzioni e contributi al Comune è fissato al 30 settembre di ciascun anno per le attività programmate per l'anno successivo e/o entro due mesi prima dell'approvazione dello schema di bilancio.

2. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono, in particolare, contenere l'indicazione dei requisiti posseduti dal richiedente, la descrizione dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il finanziamento e relative finalità, il preventivo di spesa (nel caso il finanziamento sia destinato a specifica iniziativa) nonché l'attestazione circa la posizione del soggetto richiedente in merito alla ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28, 2° comma, del D.P.R. 600/73.

3. Le istanze devono essere corredate di tutta la documentazione idonea a consentire il riscontro dei requisiti prescritti dal presente regolamento e devono essere redatte secondo i moduli A e B, allegati al presente atto, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il contributo.

4. Per gli enti pubblici e privati e le associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale nei settori di cui al precedente art. 6, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale il soggetto ha fruito del contributo dell'ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.

5. Per gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti d'interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, dalla precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico.

6. Per le iniziative che comportano la presenza di spettatori, alla domanda di contributo dovrà essere obbligatoriamente allegata la dichiarazione che nei luoghi di realizzazione non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione di cittadini portatori di handicap.

7. Per gli interventi economici a favore delle persone in stato di bisogno, si richiamano specificatamente le modalità ed i termini previsti nell'apposito regolamento comunale adottato ai sensi della vigente legge regionale in materia.

8. Le istanze presentate per le finalità di cui al presente regolamento dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di nessun partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974 n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi di cui all'art. 6 direttamente prestati ai soggetti assistiti od alle loro famiglie.

Art. 18

Esame delle domande ed istruttoria delle pratiche

1. Le istanze pervenute sono assegnate, per il procedimento istruttorio, al Responsabile del Settore competente che provvede entro un mese all'espletamento degli atti di sua competenza, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, in tempi utili per la predisposizione del Bilancio di Previsione, riepilogate in un prospetto, compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento, nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.

3. La Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità finanziaria, può concedere contributi per attività di particolare rilievo non prevedibili entro i termini indicati nel presente regolamento e per i quali sia stata presentata regolare domanda, debitamente documentata, anche oltre il termine stabilito dall'art. 17 (ferme restando le altre prescrizioni di cui al presente regolamento).

4. Salvo quanto previsto al precedente comma 3, nessun intervento può essere disposto dalla Giunta comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.

Art. 19 *Adempimenti del Consiglio e della Giunta*

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 9 - ultimo comma - dello Statuto Comunale, Il Consiglio Comunale stabilisce, con proprio atto di indirizzo, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, i settori di attività verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno individuando l'ammontare delle risorse da destinare ai settori medesimi.

2. La Giunta, con propria deliberazione adottata entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio da parte dell'organo di controllo, forma il Piano di Riparto dei contributi e stabilisce l'importo da assegnare a ciascun soggetto tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio Comunale, delle risultanze dell'istruttoria, delle risorse disponibili in bilancio .

3. Il Piano di Riparto viene redatto tenendo presente i seguenti principi generali:

- Assenza di fini lucro negli scopi statuari;
- Utilità, importanza, rilievo civile e sociale delle finalità statuarie e dell'attività svolta con particolare riferimento alla tutela dei diritti civili ed umani dei cittadini;
- Coincidenza dell'attività svolta con interessi generali o diffusi della cittadinanza;
- Capacità di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale, storico e culturale del paese.
- Incidenza del volontariato nell'attività diretta al perseguimento degli scopi statuari.

La Giunta determina inoltre i soggetti e le iniziative escluse dal piano con una sintetica indicazione dei motivi.

4. La Giunta comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi eccezionali ed imprevisti.

Art. 20
Erogazione dei benefici

1. Il Responsabile del Servizio competente predispone, in conformità al Piano di Riparto dei fondi di cui all' articolo 19, la Determinazione inerente all'impegno di spesa derivante dall'attribuzione dei contributi e altri benefici di cui al presente regolamento.
2. L'erogazione delle provvidenze è disposta mediante determinazione di liquidazione del Responsabile del Servizio interessato previa presentazione da parte del beneficiario di relazione consuntiva, debitamente documentata, sull'attività, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute.
3. La corresponsione dei benefici è subordinata alla presentazione della documentazione di cui al precedente comma e, in ogni caso, l'importo non potrà essere superiore al contributo assegnato.
4. La mancata rendicontazione dell'attività svolta, con l'indicazione della destinazione del contributo del Comune e delle spese sostenute entro il 30 aprile dell'anno successivo alla concessione del contributo, comporta la decadenza di ogni beneficio fatta salva la facoltà della Giunta di prorogare il suddetto termine mediante apposito atto motivato.

CAPO VI

VANTAGGI ECONOMICI DIVERSI DALLE EROGAZIONI IN DENARO

Art. 21
Concessione beni patrimoniali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere, in luogo di erogazioni in denaro oppure ad integrazione delle stesse, l'uso di beni patrimoniali a favore dei soggetti di cui all'art. 14 per attività e manifestazioni le cui finalità siano quelle previste nel precedente art. 6 fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di stipulare apposite convenzioni, nei termini di legge, per finalità diverse da quelle previste nel presente regolamento .
2. Nella categoria dei beni patrimoniali vanno compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) i beni mobili di proprietà comunale quali: palchi, sedie, tavoli, espositori, attrezzature sportive o di altro genere;
 - b) i beni immobili di proprietà comunale quali: locali, sale, impianti sportivi, aree e spazi adibiti ad uso pubblico o privato del Comune ed altro;
3. La concessione dei beni di cui al precedente punto b) è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale che dovrà essere richiesta dal concessionario. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.

4. Le modalità di erogazione dei vantaggi economici di cui sopra sono stabilite negli appositi regolamenti comunali. Detti regolamenti debbono uniformarsi ai principi ed ai criteri del presente regolamento, disciplinando, in particolare, le modalità di presentazione delle istanze, l'istruttoria delle stesse, i tempi di erogazione nonché la determinazione dei costi e delle tariffe.

5. In assenza di specifiche disposizioni regolamentari o delle convenzioni di cui al 1° comma, la concessione dell'uso dei beni patrimoniali può avvenire solo con i criteri, le modalità ed i termini previsti dal presente regolamento.

Art. 22 *Esenzioni e riduzioni di oneri e tariffe*

1. Per attività, manifestazioni e iniziative varie nei settori di cui al precedente art. 6, l'Amministrazione può concedere ai soggetti di cui all'art. 14 esenzioni o riduzioni di oneri e tariffe compatibilmente con la disciplina regolamentare di tali oneri o tariffe.

2. In ogni caso, le esenzioni e riduzioni di oneri non possono riferirsi a imposte e tasse fatto salvo quanto previsto nei specifici regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali.

CAPO VII

PATROCINIO

Art. 23 *Concessione patrocinio*

1. Il patrocinio del Comune a manifestazioni, iniziative e progetti organizzati da enti pubblici o soggetti privati è concesso formalmente dal Sindaco, su proposta del Responsabile del Servizio competente, previa acquisizione, esclusivamente per quanto riguarda il settore di cui all'art. 6 punto b) ovvero 'attività culturali ed educative', del parere non vincolante della Commissione Cultura istituita presso il Comune

2. La concessione del patrocinio non comporta benefici o vantaggi economici a favore della manifestazione organizzata.

3. Per ottenere la concessione del patrocinio il soggetto interessato deve presentare richiesta formale, indirizzata al Sindaco, nella quale deve essere illustrata dettagliatamente l'iniziativa o progetto che si intende realizzare, i luoghi e i tempi di effettuazione, gli obiettivi che si propone e l'azione di promozione predisposta per la sua pubblicizzazione.

L'istanza deve pervenire all' Ufficio Protocollo del Comune, di norma, sessanta giorni prima della data di realizzazione della manifestazione.

4. Per ottenere la concessione del patrocinio l'iniziativa, manifestazione o progetto deve rispondere ai seguenti requisiti.

- a) Integrare e arricchire il panorama delle iniziative programmate a livello cittadino nei seguenti settori della società civile:

- attività per la tutela dei valori monumentali, storici e della tradizione;
 - musica, spettacolo, arti visive, fotografia, cinema, letteratura;
 - attività ricreative e del tempo libero, dibattiti su temi socio-culturali di attualità;
 - attività educative, formative;
 - attività turistiche;
 - sviluppo economico;
 - tutela dei valori ambientali;
 - tutela dei valori della pace, della libertà e della democrazia, dei diritti dei cittadini.
 - attività di carattere sociale, assistenziale e rivolte alla prevenzione e al recupero di situazioni di disagio di emarginazione;
 - attività sportive;
- b) Essere in grado di coinvolgere la cittadinanza, con particolare attenzione all'utenza giovanile;
- c) Promuovere il dialogo interculturale;
- d) Promuovere una migliore utilizzazione del tempo libero;
- e) Usufruire di una azione di promozione e di comunicazione (manifesti, inviti, ecc.), sulla quale andrà apposto il logo del Comune di Albissola Marina, che sia qualificata per una idonea presentazione pubblica dell'iniziativa patrocinata e per il conseguimento degli obiettivi che la stessa si propone.

5. La concessione del patrocinio sarà comunicata formalmente al soggetto richiedente e dovrà essere resa nota, mediante l'apposizione del logo del Comune di Albissola Marina, su tutto il materiale promozionale.

6. L'eventuale diniego del patrocinio dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Pubblicizzazione delle erogazioni

1. Gli enti pubblici e privati e le associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.

2. Gli enti pubblici e privati, le associazioni ed i comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.

Art. 25

Premi di rappresentanza

La concessione delle provvidenze previste dal presente regolamento non è ostativa della concessione di premi ed omaggi, quali trofei, coppe, medaglie, distintivi, libri ed altri oggetti di limitato valore, disposta con deliberazione della Giunta Comunale nell'ambito delle risorse

stanziare nel Piano esecutivo di gestione per le spese di rappresentanza in occasione di mostre, rassegne e manifestazioni culturali, turistiche, celebrative, sportive o con altri fini sociali.

Art. 26
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione relativa alla sua approvazione.
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI E ALTRI ORGANISMI RICONOSCIUTI.

Al Comune di Albissola Marina

Il/la sottoscritt _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del (1) _____

con sede in _____ via _____ n. _____
rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo economico di € _____
a sostegno dell'attività che l'organismo predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel settore
(2) _____

secondo il programma allegato alla presente

Il/la sottoscritto/a dichiara che (1) _____:

1. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
2. non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
3. si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione del programma presentato e delle attività statutarie;
4. **ha / non ha** (3) ricevuto un contributo dal Comune di Albissola Marina, per le attività svolte nell'anno _____, dell'importo di _____.
5. **(a)** è "ente non commerciale" (4) con attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale con codice fiscale nr..... e partita IVA nr..... In base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo **è soggetto** alla ritenuta del 4%

(b) è "ente non commerciale" (4) che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali in materia (IRPEG) e di utilizzare il contributo per promuovere attività per il perseguimento di fini istituzionali, attività che non assumono il carattere di commercialità (giusta risoluzione ministeriale nr. 11/803 del 10.08.90 Direzione Generale Imposte Dirette). In base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo **non è soggetto** alla ritenuta del 4% (cod.fisc.....)

Allega alla presente i seguenti documenti:

Per il 1° anno di concessione:

- copia del bilancio preventivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo.
- copia del programma delle attività per cui si chiede il contributo;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi al primo:

- copia del bilancio preventivo relativo all'anno cui si riferisce il contributo;
- copia del programma delle attività per cui si chiede il contributo;

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE, AL TERMINE DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, DEL RENDICONTO GESTIONALE ED ECONOMICO DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN TALE ANNO.

Data _____ Firma _____

- (1) denominazione dell'ente, associazione, comitato o altro soggetto beneficiario.
- (2) vedere elencazione effettuata nell'art. 6 del Regolamento Comunale
- (3) depennare la parte che non interessa
- (4) depennare la lettera che non interessa



ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI, MOSTRE, SPETTACOLI, CONVEGNI ED INIZIATIVE OCCASIONALI.

Al Comune di Albissola Marina

Il/la sottoscritt _ _____
nato/a il _____ a _____
residente in _____ via _____
nella sua qualità di Presidente e/o Legale Rappresentante del (1) _____

con sede in _____ via _____ n. _____
rivolge istanza per ottenere la concessione di un contributo economico di € _____
per l'effettuazione, in codesto Comune, nel periodo dal _____ al _____
della seguente manifestazione/iniziativa:
(2) _____

secondo il programma dettagliato ed il preventivo di spesa, redatto in conformità al comma 6 dell'art. 15 del Regolamento Comunale per la concessione di benefici economici.

Il/la sottoscritto/a dichiara che (1) _____:

1. non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
2. non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
3. si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attuazione della manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
4. **(a)** è "ente non commerciale" (3) con attività suscettibile di corrispettivi aventi natura commerciale con codice fiscale nr..... e partita IVA nr.....In base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo è **soggetto** alla ritenuta del 4%

(b) è " ente non commerciale" (3) che svolge attività non rilevanti ai fini delle norme fiscali in materia (IRPEG) e di utilizzare il contributo per promuovere attività per il perseguimento di fini istituzionali, attività che non assumono il carattere di commercialità (giusta risoluzione ministeriale nr. 11/803 del 10.08.90 Direzione Generale Imposte Dirette). In base all'art. 28 del DPR 600/73 il contributo **non è soggetto** alla ritenuta del 4% (cod.fisc.....)è

Il/la sottoscritt_ dichiara inoltre che:

1. nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'organizzazione richiedente il contributo e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente con essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso da altri soggetti pubblici o privati.
2. *(solo per le iniziative che comportano la presenza di spettatori)*: nei luoghi di realizzazione della manifestazione/iniziativa non esistono ostacoli tali da impedire la partecipazione di cittadini portatori di handicap.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- programma dettagliato della manifestazione o iniziativa,
- preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate,
- copia dello statuto o atto costitutivo del soggetto beneficiario (solo nel caso di prima richiesta).

DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E' SUBORDINATA ALLA PRESENTAZIONE, AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE, DEL RENDICONTO GESTIONALE ED ECONOMICO DELLA MANIFESTAZIONE STESSA.

Data _____ Firma _____

(1) denominazione dell'ente, associazione, comitato o altro soggetto beneficiario.

(2) illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.

(3)deppennare la lettera che non interessa.